



CITTA' DI TARQUINIA
Corpo di Polizia Locale

**REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO
DEGLI APPARTENENTI ALLA
POLIZIA
LOCALE AI QUALI E' CONFERITA
LA QUALIFICA DI AGENTI DI P.S.**

(Decreto Ministeriale n.145 del 14 marzo 1987)

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 20 del 02.05.2006

**CAPO I
GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

INDICE

Articolo 1	Campo di applicazione
Articolo 2	Tipo delle armi in dotazione
Articolo 3	Numero delle armi in dotazione
Articolo 4	Assegnazione dell'arma

**CAPO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

Articolo 5	Modalità di porto dell'arma
Articolo 6	Servizi di collegamento e di rappresentanza
Articolo 7	Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

**CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

Articolo 8	Prelevamento e deposito dell'arma
Articolo 9	Doveri dell'assegnatario
Articolo 10	Istruzione e caratteristiche dell'armeria
Articolo 11	Funzionamento dell'armeria
Articolo 12	Custodia delle armi
Articolo 13	Consegnatario e sub-consegnatario delle armi
Articolo 14	Doveri del consegnatario dell'armeria
Articolo 15	Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
Articolo 16	Controlli e sorveglianza

**CAPO IV
ADDESTRAMENTO**

Articolo 17	Addestramento al tiro
-------------	-----------------------

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 18	Rinvio
Articolo 19	Entrata in vigore del regolamento

CAPO I GENERALITA, NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1967 n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi, possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di **Agenti di Pubblica Sicurezza**.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Articolo 2 Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Locale di cui all'art.1 è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, (**calibro 9x21, 9 corto o 7,65**), i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art.7 della legge 16 aprile 1975, n.110 e successive modificazioni.

Il Corpo può essere dotato di un massimo di 6 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza, per servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche da assegnarsi temporaneamente al personale comandato in occasione dello svolgimento dei servizi medesimi.(così come modificato con D.G. n.354 del 28/10/2004)

Il Corpo di Polizia Locale per particolari servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art.1, può dotarsi di arma lunga da sparo di cui all'art.4 del D.M. 14 marzo 1987 n.145 lettera b.

Articolo 3 Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di **Agente di Pubblica Sicurezza** maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'art.8.

Il Comandante del Corpo denuncia all'autorità di locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 4 Assegnazione dell'arma

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio delle armi.

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con se il tesserino personale di cui sopra anche fuori servizio.

Il Comandante, o in caso di urgenza anche il responsabile di turno, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio delle armi, ovvero sia accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento è comunicato tempestivamente al Sindaco.

Articolo 5 Modalità di porto dell'arma.

L'assegnazione dell'arma, comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4 marzo 1987 n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme, portando l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n.65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art.6, comma I lettera a del D.M. 4 agosto 1987 n.145 a portare l'arma anche fuori del servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Il Comandante, gli Ufficiali, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio, armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Articolo 6 Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma, tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n.145 del 4 agosto 1987, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o di scorta, o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 7

Funzioni Ausiliarie di Pubblica Sicurezza

Gli addetti alla Polizia Locale di cui all'art.1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art.3 della Legge 7 marzo 1986, n.65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Articolo 8

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza l'arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n.65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti al Corpo autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 9 Prelevamento e deposito dell'arma.

L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- Verificare al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- Segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;

A tal fine, dovrà in particolare:

- Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia tra colleghi;
- Evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché sia priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
- evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
- segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Articolo 10 Istituzione e caratteristiche dell'armeria.

In apposito locale è istituita l'armeria del Corpo, nel quale sono custodite le armi in dotazione e relativo munizionamento.

La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Sindaco su proposta del Comandante ed è comunicato al Prefetto e al Questore di Viterbo. L'armeria, è ubicata all'interno dell'edificio del Comando del Corpo in modo tale da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferiate a grate metalliche e di sicurezza, esse devono disporre di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.

Le porte, devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.

Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno del locale.

Articolo 11 Funzionamento dell'armeria.

Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in apposito armadio metallico corazzato chiuse a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadio metallico di analoghe caratteristiche.

Durante le ore d'ufficio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario e dal Comandante del Corpo.

Fuori dell'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria.

L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate, vistate dal Questore di Viterbo.

I movimenti, di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo.

L'armeria è dotata altresì di registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo per:

- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Oltre alle armi, al munizionamento, ed al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno dell'armeria possono essere depositate bombolette spray al peperoncino o simili, del tipo in libera vendita, di cui può essere dotato il personale per l'esclusivo eventuale uso ai sensi dell'articolo 53 del Codice Penale.

Articolo 12 Custodia delle armi.

Le armi prive di fondina e di munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo sono custodite in armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte in appositi locali armeria, con serratura di sicurezza o a combinazione.

L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, e della incolumità pubblica.

Articolo 13 Consegnatario e sub-consegnatario delle armi

Il Comandante del Corpo, nomina il consegnatario delle armi, che è responsabile della tenuta dell'armeria dell'armamento e munizionamento in deposito, nonché un sub-consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso.

Articolo 14

Doveri del consegnatario d'armeria

Il consegnatario, e il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art.17 del D.M. n.145 del 04 marzo 1987.

Essi inoltre curano con la massima diligenza:

1. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
2. l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
3. la tenuta dei registri e della documentazione;
4. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.

Collaborano con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Articolo 15

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.

L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario e, in sua assenza al sub-consegnatario dell'armeria. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato e in ogni caso lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.

Nell'armeria, nel locale antistante sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 16

Controlli e sorveglianza.

I controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata da personale di guardia presso il Comando, attraverso sopralluoghi diurni e notturni tendenti ad accertare le condizioni delle porte d'accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare all'interno dell'armeria attraverso la porta d'accesso.

Detto personale dovrà inoltre intervenire in caso di attivazione dell'allarme e dovrà relazionare ogni volta che saranno notate anomalie o novità di rilievo.

Il Sindaco o l'Assessore Delegato, il Comandante del Corpo dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Articolo 17 Addestramento al tiro.

Gli appartenenti al Corpo, **in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza**, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale della Polizia Locale.

A tal fine il Comune, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli Enti o Comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del Comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

I corsi di tiro, effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui **al Decreto del Ministero dell'Interno del 4 marzo 1987 n.145 e successive modificazioni.**

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato **al Prefetto di Viterbo ed al Ministero dell'Interno.**